

COMUNE DI ENNA

AREA 2 – TECNICA e di PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

data: nov. 2015

PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO
DEL PALAZZO EX ONMI DI ENNA
ALLA NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO

elaborato:

M

SCHEMA DI CONTRATTO

scala:

progettista

direttore dei lavori

RUP

impresa

ing. Benedetto Giummulè

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
(Redatto conformemente all'art. 43, comma 1 – D.P.R. 207/2010)

Repubblica Italiana
Contratto di appalto per lavori *adeguamento dell'impianto elettrico del Palazzo ex O.N.M.I. di Enna alle norme di sicurezza antincendio*

Ente appaltante COMUNE DI ENNA
Numero di repertorio
Ditta appaltatrice
Importo a base d'asta
Ribasso in %
Ribasso in €

Importo netto dei lavori appaltati

Le parti

L'anno.....il giorno.....del mese di.....presso.....avanti a me Ufficiale
rogante autorizzato

Sono presenti:

il sig.nato il.....a.....residente a

via/piazza..... n.....con codice fiscale n.....

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente/Azienda

con sede in.....via/piazza.....n.....partita IVA n.....

di seguito denominato "amministrazione", che dichiara d'intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'amministrazione e che agisce in attuazione della delibera del n. in data

il sig.nato il.....a.....residente a

.....

via/piazza..... n.....con codice fiscale n.....

nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa:

con sede in.....via/piazza.....n.....

partita IVA n.

di seguito denominato "appaltatore", componenti della cui identità personale io rogante sono personalmente certo

Premesso che

- con delibera del n. in data è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di *adeguamento dell'impianto elettrico del Palazzo ex O.N.M.I. a Enna alle norme di sicurezza antincendio* dell'importo di € 347.476,35, di cui € 222.398,72 per i lavori a base d'asta, € 8.074,17 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), € 117.003,47 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso) ed € 129.523,65 per le somme a disposizione dell'amministrazione;
- con delibera del n. in data è stato approvato il bando di gara (o lo schema della lettera di invito);
- con delibera del n. in data è stato approvato il verbale di gara di esperita in data;
- che con determinazione del n. in data sono stati affidati all'impresa per l'importo netto di € oltre l'IVA, a seguito del ribasso del ... %, pari a € e per oneri relativi alla sicurezza e non soggetti al ribasso €, i lavori in oggetto;
- l'amministrazione è proprietaria dell'immobile del quale dispone liberamente, sito in Enna, piazza Coppola n. 1, distinto al Catasto Terreni/Urbano al foglio mappale n., come risulta dal certificato di partita catastale n. del
- si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il nominativo dell'impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- sono stati acquisiti i documenti comprovanti la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell'appaltatore congiuntamente alla certificazione della Camera di CC.IAA. n. del accertante l'assenza di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione (collegio n. 575/1965).

Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 – DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1– Oggetto dell'affidamento

L'amministrazione affida in appalto all'appaltatore, che dichiara di assumerlo con l'organizzazione dei mezzi necessari ed assumendone la gestione a proprio rischio, i lavori per *l'adeguamento dell'impianto elettrico e la rifunzionalizzazione dei locali del Palazzo ex O.N.M.I. sito in via Roma a Enna*, da eseguire sull'immobile descritto nelle premesse secondo gli elaborati del progetto esecutivo.

Il computo metrico estimativo, le analisi dei prezzi ed ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità dei lavori sono considerati atti estranei al contratto.

Art. 2 – Importo del contratto

L'importo netto complessivo presunto del contratto ammonta ad euro tale importo è dovuto alla somma di euro relativa alla parte depurata del ribasso di gara del% e l'importo relativo all'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di euro non è soggetto ad alcun tipo di ribasso. L'importo del contratto sopra descritto non vincola l'effettivo importo finale che risulterà nella sua interezza nella liquidazione finale.

Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti previsti per legge e le condizioni previste dall'allegato capitolato speciale d'appalto. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, la valutazione e la contabilizzazione delle eventuali varianti, addizioni o detrazioni che interverranno in corso d'opera, qualora esse siano ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del D.P.R. 207/2010.

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo relativo, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dall'amministrazione negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al capitolato speciale d'appalto.

(per gli appalti aggiudicati mediante offerta al ribasso percentuale aggiungere)

Il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco che, in tal modo ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

(per appalti aggiudicati mediante offerta a prezzi unitari aggiungere)

I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come elenco dei prezzi unitari; essi saranno applicati alle singole quantità eseguite.

Art. 4– Osservanza del capitolato generale, delle leggi e dei regolamenti

L'appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero di LL.PP. approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, sia il regolamento di attuazione della legge quadro approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 di seguito chiamato regolamento, sia le leggi ed i regolamenti vigenti (nazionali, regionali e provinciali) in materia di opere pubbliche e quelli riguardanti, in particolare, i beni culturali ed ambientali (UNI-Normal), sia la normativa tecnica redatta dal CNR dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, e dalle Commissioni tecniche NORMAL anche se non espressamente richiamati nel presente capitolato. Dovrà, inoltre, osservare le prescrizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 1986, nella successiva circolare n. 27690 del 19 luglio 1986 e nel D.M. 9 gennaio 1987. Per quanto concerne il miglioramento della sicurezza e delle salute dei lavoratori dovrà osservare quanto disposto dal D.L. 19 settembre 1994 n. 626 ed al D.L. 14 agosto 1996 n. 494 e le successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente capitolato e dei suoi allegati, dichiara di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni contenute nel presente capitolato e del progetto per quanto riguarda la sua perfetta esecuzione.

Art. 5 – Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori di cui all'articolo 3 del capitolato speciale d'appalto (Designazione sommaria delle opere) l'appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato gli immobili interessati ai lavori e di avere accertato le condizioni sia dei corpi di fabbrica che degli impianti;
- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso; di aver valutato, nella formulazione dell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
- di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, gli elaborati di progetto, i particolari costruttivi e quanto altro fornito dall'amministrazione per valutare l'appalto;
- di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi;
- di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma dei lavori tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche sfavorevoli.

L'appaltatore non potrà, quindi, eccipere, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal codice civile o nelle circostanze soggette alla revisione dei prezzi.

Con l'accettazione dei lavori l'appaltatore dichiara di avere i mezzi necessari per l'esecuzione delle opere a perfetta regola d'arte con le più aggiornate tecniche d'intervento.

Art. 6 – Categoria prevalente, categorie subappaltabili

(per appalti di lavori ove non sono previste lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, con importo superiore al 10% dell'importo totale né superiore a 150.000,00 euro)

Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato del regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG I (generali o speciali).

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi degli 72, 73 e 74 del regolamento generale.

(aggiungere quando sono previsti lavori diversi da quelli della prevalente)

Fatto salvo quanto precedentemente specificato, i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a euro 150.000,00, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella ... allegata al capitolato speciale con i... numeri...

(aggiungere quando sono previsti lavori per impianti di cui al D.M. 37/2008)

I seguenti lavori, per i quali vige l'obbligo dell'esecuzione da parte di operatori aventi i requisiti richiesti dal D.M. 37/2008, dovranno essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario questi lavori devono essere obbligatoriamente indicati in sede di gara come lavori da subappaltare e saranno realizzati da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. Questi lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella allegata al capitolato speciale con i numeri

(per gli appalti di lavori in cui esistano lavorazioni appartenenti a categorie diverse dalla prevalente con importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori o superiore a 150.000,00 euro, utilizzare il seguente articolo)

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere (generali o speciali).

Ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella allegata al capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. Queste parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'impresa, subappaltabili, alle condizioni di legge e del capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui al presente contratto.

(nei casi in cui sia prevista la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali ex art. 72, comma 4 del regolamento generale, diversi dalla categoria prevalente e d'importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, aggiungere la seguente condizione)

Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la relativa categoria; in caso contrario l'appaltatore è obbligato a costituire un'associazione temporanea d'impresе e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. Per tali strutture, impianti e opere speciali è vietato il subappalto. I predetti lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, con i relativi importi, sono individuati nella tabella ... allegata al capitolato speciale con i numeri

(nei casi in cui siano previsti lavori appartenenti a categorie generali diverse dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori o superiore a 150.000,00 euro, aggiungere la seguente condizione)

I lavori appartenenti alla categoria generale diversa dalla prevalente e d'importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero a euro 150.000,00, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea. Nei casi in cui l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore, che l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, sono individuati nella tabella allegata al capitolato speciale con i numeri

(nei casi in cui siano previsti impianti ed opere speciali ex articolo 72, comma 4, del regolamento generale, diversi dalla categoria prevalente, di importo non superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, ma di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori e/o superiore ai 150.000,00 euro, la seguente condizione)

Gli impianti e le opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, d'importo non superiore al 15% dell'importo a base di gara, ma d'importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero a euro 150.000,00, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea. Nei casi in cui l'appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante non possieda i requisiti per una delle predette lavorazioni, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore che l'impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori con i relativi importi, sono individuati nella tabella allegata al capitolato speciale con i numeri

(nei casi in cui siano previsti lavori appartenenti a categorie specializzate diverse dalla categoria prevalente)

e diverse da strutture, impianti ed opere speciali ex articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori o superiore a 150.000,00 euro, aggiungere la seguente condizione)

Fatto salvo quanto previsto precedentemente, i lavori appartenenti alle categorie specializzate dell'allegato "A" al D.P.R. n. 34 del 2000, diverse da quella prevalente, che non costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, indicati nel bando di gara, se di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero a euro 150.000,00, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella allegata al capitolato speciale con i numeri

(nei casi in cui siano previsti lavori appartenenti a qualsiasi categoria diversa dalla prevalente, di importo non superiore a 150.000,00 euro e inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori, aggiungere la seguente condizione)

Fatto salvo quanto previsto precedentemente, i lavori appartenenti a categorie diverse dalla prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore ad euro 150.000,00, possono sempre essere realizzati dall'appaltatore; essi possono altresì essere realizzati per intero da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 34 del 2000. Ai fini della qualificazione del concorrente in sede di gara l'importo di questi lavori è compreso nell'importo della categoria prevalente di cui al comma 1. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella allegata al capitolato speciale con i numeri

(aggiungere nei casi in cui siano previsti lavori per impianti di cui alla legge n. 46 del 1990, e nei commi precedenti non siano già comprese categorie per la qualificazione nelle quali l'abilitazione è automatica)

I seguenti lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella allegata al capitolato speciale con i numeri

Art. 7 – Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo:

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione, dipendente dal contratto di appalto, saranno consegnate dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure dovranno essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 8– Indicazione delle persone che possono riscuotere

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati presso il domicilio legale di cui all'art. 7. Ai sensi dell'art. 3 del capitolato generale la persona riconosciuta dall'amministrazione ed autorizzata dall'appaltatore a riscuotere, ricevere, e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, la cui designazione risulta dagli atti allegati al contratto, sono le seguenti:

La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare dovrà essere notificata tempestivamente all'amministrazione. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle precedenti indicazioni, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere dall'appaltatore.

Art. 9 – Rappresentante tecnico dell'appaltatore

A norma delle disposizioni dell'art. 6 comma 2 del capitolato generale l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato con rappresentanza da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dei lavori, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

TITOLO 2 – ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 10 – Adempimenti antimafia

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, nessuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e consistente in (indicare con l'apposita dicitura se si tratta della documentazione prefettizia, della certificazione camerale o della autocertificazione relativamente ad ognuno dei soggetti interessati di cui all'art. 17, comma 3 del regolamento di qualificazione), rilasciato da..... in data e che si allega al presente contratto.

Art. 11 – Divieto di cessione del contratto

Conformemente a quanto prescritto prevista dall'art. 18, comma 2, legge 55/1990 il contratto non può essere ceduto, pena la nullità. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere ed i lavori previsti dal contratto.

Art. 12 – Disciplina del subappalto

L'appaltatore, in osservanza dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, può scorporare e subappaltare tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria esse appartengano, alle seguenti condizioni:

1. è vietato, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994, il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
2. è vietato il subappalto o l'affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
3. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente indicati nel bando o nel capitolato speciale d'appalto possono essere subappaltati o affidati in cottimo per la loro totalità;
4. qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione; i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 72, comma 4, del regolamento generale, di importo non superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto e di importo superiore al 10% dell'importo totale ovvero a 150.000,00 euro, devono essere obbligatoriamente subappaltati.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa specifica autorizzazione dell'amministrazione, alle seguenti condizioni:

1. l'appaltatore deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
2. l'appaltatore deve provvedere al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la amministrazione almeno 20 giorni prima della data d'inizio delle lavorazioni subappaltate; deve anche depositare una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, di società di imprese o di consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
3. l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la amministrazione deve trasmettere la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
4. non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e le successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, nei casi in cui l'importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l'appaltatore deve produrre all'amministrazione la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta inteso che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'amministrazione in seguito ad una richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione sarà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la amministrazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la cassa edile), assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, una copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al presente articolo. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare all'amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

In relazione a quanto predisposto dal bando, l'amministrazione provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; l'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente all'amministrazione la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

(in alternativa)

L'amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 13 – Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge n. 109 del 1994, è richiesta una cauzione provvisoria di euro, pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.

La cauzione (*specificare l'istituto di credito o la società assicurativa*) ha la validità di 180 giorni dalla data dell'offerta e scade il giorno

Art. 14 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 109 del 1994, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale.

La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da un istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.

(specificare l'istituto di credito o la società assicurativa)

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 15 – Copertura assicurativa a carico dell'impresa

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge n. 109 del 1994, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un istituto assicurativo autorizzato alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore dell'amministrazione e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

Nel caso specifico dei lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, che coinvolgono in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato dell'IVA, come determinato in precedenza, anche l'importo del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista e quantificato in euro

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro (importo pari al 5% della somma assicurata per i rischi – minimo 500 mila euro, massimo 5 milioni di euro).

(solo per i lavori per i quali sia previsto un periodo di garanzia)

Alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma è sostituita da una polizza che tenga indenne l'amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 16 – Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
- b) il capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegato allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in seguito in relazione al loro valore indicativo;
- c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera c), legge n. 109 del 1994 e s.m.i.;
- f) il cronoprogramma di cui all'articolo 42 del regolamento generale.

Il piano sostitutivo di sicurezza di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b), legge n. 109 del 1994 e s.m.i. o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, dello stesso decreto.

Art. 17 – Programma dei lavori

Entro *sette* giorni dalla sottoscrizione del contratto, ed in ogni caso prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante l'apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve le palesi illogicità o le indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione conformemente all'art. 45, comma 10, del regolamento generale.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'amministrazione, mediante un ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della stazione committente;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'amministrazione;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire delle prove sui campioni, delle prove di carico e di tenuta e di funzionamento degli impianti, nonché per collaudi parziali o specifici;
- e) nei casi in cui sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996;
- f) in ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori dovranno essere comunque eseguiti nel pieno rispetto del cronoprogramma predisposto dall'amministrazione ed integrante il progetto esecutivo.

Ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 8, si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori:

(indicare, a seconda del caso: "ultimazione della parte relativa a ...", o "raggiungimento del ... % della parte relativa a ...", o "esecuzione di almeno il ... %, in termini economici, dei lavori contrattuali", o altra definizione ritenuta utile)

- a) entro giorni
- b) entro giorni
- c) entro giorni
- d) entro giorni

(da riportare solo nel caso che, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti)

In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 133 del regolamento generale.

Art. 18 – Varianti

L'amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio riterrà più opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei

lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale e dall'articolo 25 della legge n. 109 del 1994. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per cento delle categorie omogenee dei lavori dell'appalto, come individuate nel prospetto riportato all'art. 2 del capitolato speciale, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 19– Consegna e inizio dei lavori – Penali

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito alla loro consegna, risultante da un apposito verbale, da effettuare non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'appaltatore.

È facoltà dell'amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell'articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente questo termine è facoltà dell'amministrazione di risolvere il contratto e d'incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave ed accertata negligenza.

L'appaltatore deve trasmettere all'amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

In caso di ritardo nell'inizio dei lavori sarà applicata una penale giornaliera pari ad € 100,00.

Nel caso in cui il ritardo dovesse superare i 40 giorni si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 119 del D.P.R. 554/99.

Art. 20 – Consegna frazionata

Le disposizioni sulla consegna di cui all'art. 10 si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo e dal capitolato speciale d'appalto, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili, conformemente alle disposizioni dell'art. 130, comma 6, regolamento generale; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. La facoltà dell'amministrazione di procedere in via d'urgenza di cui all'art. 10 si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

Art. 21 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Penali

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 140 (*giorni centoquaranta*) naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione dei lavori resta stabilita nella misura giornaliera dello 0,1% dell'ammontare netto contrattuale.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insidacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale.

Art. 22– Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Per le eventuali sospensioni dei lavori o per le proroghe della data di ultimazione dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute rispettivamente negli artt. 24 e 25 del capitolato generale.

Nei periodi di sospensione saranno a carico dell'appaltatore gli oneri specificati nell'art. ... del capitolato speciale di appalto allegato al contratto.

Art. 23 – Proroghe

L'appaltatore, come previsto dal capitolato generale, può chiedere la proroga del termine di ultimazione dei lavori per ritardi dovuti a cause a lui non riconducibili. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto scadenza del termine

contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato sopravvenuta mancanza del direttore tecnico, l'appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di giorni 7.

Art. 24 – Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli prescritti dal capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di nuovi prezzi o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà presentare le proprie riserve nei modi previsti dalla vigente normativa. Poiché, tale norma ha lo scopo di non esporre l'amministrazione ad oneri impreveduti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 25 – Prezzi di elenco

I prezzi unitari in base ai quali, previa deduzione del ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, risultano dall'elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

- a) per i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, cali, perdite, sfridi, ecc.;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire la manodopera degli attrezzi ed utensili del mestiere, compresi gli oneri per assicurazioni sociali per gli infortuni ed accessori di ogni specie;
- c) per i noleggi: ogni spesa per fornire a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti all'impiego;
- d) per i lavori: tutte le spese per le opere provvisorie, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compresi nei prezzi qualsiasi compenso per gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi, diminuiti del ribasso d'asta s'intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori.

Art. 26 – Revisione prezzi e prezzo chiuso

Ai sensi dell'articolo 26, comma 2 e 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

(aggiungere per i contratti la cui durata prevista non è superiore ai 2 anni)

Nei casi in cui, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

(aggiungere per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni)

Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 27 – Liquidazione dei corrispettivi

I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante l'emissione di un certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e degli oneri comprensivi la quota relativa alla sicurezza, raggiungeranno, al netto delle ritenute di legge, un importo non inferiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila) entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti, il direttore dei lavori dovrà redigere la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emetterà, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.

L'amministrazione provvederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di un mandato di pagamento con l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il conto finale sarà redatto entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con un apposito verbale, sottoscritto dal direttore di lavori e trasmessa al responsabile del procedimento. Col conto finale sarà accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva sarà soggetta alle verifiche di collaudo e della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 28 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo sarà emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante l'esecuzione dei lavori l'amministrazione potrà effettuare operazioni di collaudo parziale o di verifica finalizzate al controllo sulla piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati di progetto, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art. 29 – Proprietà degli oggetti trovati

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene all'amministrazione la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori, nei cantieri e nella sede dei lavori stessi.

L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato all'amministrazione.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della stessa amministrazione.

TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 – Oneri a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal capitolato generale, dal regolamento generale e dai piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

- a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte;
- b) la richiesta al direttore dei lavori di tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato speciale o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
- c) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere che sarà attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, compresi i ponteggi e le palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private;
- d) la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle relative obbligazioni comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- f) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- g) le responsabilità sulla non rispondenza delle opere e delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle progettate o previste dal capitolato speciale;
- h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'amministrazione e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un campione di lavorazione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, al fine di ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle stesse;
- n) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti ai fini della sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di locali idonei all'uso di ufficio del personale di direzione lavori e di assistenza, arredati, illuminati e provvisti di un armadio chiudibile a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;

- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con il divieto specifico di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, come previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con un ordine di servizio, prima della chiusura del cantiere, del richiesto quantitativo del materiale usato nel corso dei lavori, per le finalità di eventuali successivi ricambi; il tutto, da liquidare in base al solo costo del materiale;
- r) l'ideonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati l'amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore, inoltre, è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla amministrazione (Consorti, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 31 – Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e di registro, delle copie del contratto, dei documenti e dei disegni di progetto, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA. Inoltre sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le indicazioni della Circolare del Ministero delle Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E Imposta di bollo – artt. 2 e 28 della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulta maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante il pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell'amministrazione sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulta minore di quello originariamente previsto, l'amministrazione rilascerà un'apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 32– Controlli dell'amministrazione

L'amministrazione, conformemente all'art. 45, comma 1, lettera g) del regolamento generale rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori; le persone nominate opereranno secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel regolamento generale e nel D.Lgs. 494/1996, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile del procedimento
 Responsabile dei lavori
 Coordinatore sicurezza fase esecuzione
 Direttore dei lavori
 Direttore operativo
 Assistente di cantiere.

I controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione nel corso dei lavori non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o di parte di essa, dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e di materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto dell'appaltatore, né alcuna preclusione per l'amministrazione.

Art. 33 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori

L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante la spedizione di una lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza.

Il contratto potrà essere risolto anche in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di sanzioni o di cautele che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione sarà trasmessa all'appaltatore tramite un ordine di servizio o raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'amministrazione si svolgerà, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto, di esecuzione d'ufficio, o di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con quest'ultimo o con il curatore sono definiti, fatto salvo ogni diritto e l'ulteriore azione dell'amministrazione, avverranno nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per la amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto sarà altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definito dall'articolo 25, comma 5-bis, della legge n. 109 del 1994, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 34 – Definizione delle controversie

Tutte le controversie, sia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, intervenute, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, tra l'amministrazione e l'appaltatore e derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 2-bis comma 1 della legge 109/1994, sono deferite ad un collegio arbitrale secondo le procedure previste dall'art. 32 della legge 109/1994 nonché dall'art. 150 del regolamento generale ed agli articoli 33 e 34 del capitolato generale.

Il collegio arbitrale verrà costituito su richiesta di una delle parti, mediante lettera raccomandata all'altra parte, la quale dovrà provvedere alla nomina entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi inutilmente i quali vi provvederà, su domanda della parte interessata, il Presidente del tribunale.

Art. 35 – Richiamo per quanto non previsto

Per quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore; in particolare al capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 14 cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del contratto o del capitolato speciale di appalto.

Io sottoscritto dott. ho compilato e ricevuto il presente atto di cui ho dato lettura ai signori convenuti, i quali da me interpellati lo approvano dichiarandolo conforme alla loro volontà, e lo sottoscrivono in segno piena e incondizionata accettazione.

L'appaltatore

L'Ufficiale rogante

L'amministrazione